

Onorevole Consiglio dell'Ordine
degli Ingegneri della
Provincia di Firenze
Viale Milton 65, 50129 (FI)

Firenze, 24 Marzo 2020

(per email)

**“IL PUNTO SULLE RECENTI DISPOSIZIONI ADOTTATE PER
FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19”.**

Le presenti brevi note si propongono di illustrare, sinteticamente, i recenti provvedimenti adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione sul territorio nazionale del COVID 19, con particolare riguardo agli aspetti di peculiare interesse per la professione di ingegnere.

Il DPCM del 22 Marzo 2020, pubblicato in pari data sulla GU 76, reca “ulteriori disposizioni attuative del DL 23.2.2020 n 6”, che a sua volta ha previsto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Le misure del DPCM 22 Marzo 2020 riguardano l'intero territorio nazionale e producono effetto del 23 Marzo 2020 sino al 3 Aprile 2020 (art 2- disposizioni finali).

Le disposizioni del DPCM 22 Marzo 2020 si applicano, cumulativamente a quelle di cui al DPCM 11 Marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.

Il Decreto sospende una serie di attività produttive, industriali e commerciali.

Nell'allegato 1 sono elencate le diverse attività consentite, mediante il corrispondente codice ATECO, cioè secondo la classificazione delle attività adottata dall'ISTAT.

Pertanto, i codici alfanumerici che non compaiono nell'elenco corrispondono alle attività sospese.

Quanto alle attività professionali, esse sono indicate nell'elenco con il codice 74 e, quindi, non sono sospese.

Quanto al settore delle professioni tecniche, sono consentite le attività di:

42	Ingegneria civile
42.11.00	Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.12.00	Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13.00	Costruzione di ponti e gallerie
42.21.00	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.22.00	Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.91.00	Costruzione di opere idrauliche
42.99.01	Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
42.99.09	Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria (ad esempio Sia ed attività di studio di architettura); collaudi ed analisi tecniche
74	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche (ad esempio attività di design)
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

Devono quindi ritenersi sospese, perché non espressamente citate nell'allegato al Decreto, le attività individuate dai seguenti codici ATECO 41: costruzione di edifici; 41.10.00 sviluppo dei progetti immobiliari senza costruzione; 41.20.00 costruzione di edifici residenziali e non residenziali; 43.1 demolizione e preparazione del cantiere edile; 43.3. completamento e finitura di edifici; 43.9 altri lavori specializzati di costruzione.

Si segnala che l'elenco allegato al DPCM in esame è suscettibile di essere successivamente modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze (art 1, comma 1 lett a).

Si precisa altresì che, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art 1 del DPCM 22 Marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto di detto decreto *“completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”*.

Ciò per dar modo alle imprese di organizzare la sospensione forzata.

L'art 1, comma 1 lett a) del DPCM 22 Marzo 2020 dispone che per tutte le attività consentite continuino a trovare applicazione le previsioni di cui all'art 1, punto 7, del DPCM 11.3.2020 e cioè le seguenti "raccomandazioni":

- di ricorrere, se ed in quanto possibile, al cd "lavoro agile" da svolgersi presso il proprio domicilio o in modalità a distanza;
- di adottare protocolli di sicurezza anticontagio e, ove non possibile, di adottare strumenti di protezione individuale;
- di ricorrere alle ferie ed ai congedi parentali per i dipendenti;
- di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

*

Illustrato per sommi capi il contenuto del DPCM 22 Marzo 2020, è opportuno soffermarsi su due aspetti problematici che attengono al settore degli appalti e che possono riguardare anche i professionisti (DL, collaudatori, ecc) che vi sono a vari titoli coinvolti.

Un primo problema è quello degli effetti che i recenti interventi emergenziali produrranno sui contratti in essere relativamente agli inevitabili ritardi nel compimento dell'opera appaltata rispetto alla tempistica originariamente prevista.

A questo riguardo, occorre fare una distinzione.

Se l'appalto ha ad oggetto un'attività il cui svolgimento non è consentito dal DPCM 22.3.2020, può configurarsi la cd "forza maggiore" per il tempo della disposta sospensione (art 1218 cc).

Perciò è esclusa l'applicazione di penali da ritardo o altre sanzioni, così come la possibilità per il committente di invocare l'inadempimento dell'appaltatore o del professionista tenuto a dirigere i lavori ed a garantirne l'esecuzione nei tempi prestabiliti.

Se invece l'appalto ha ad oggetto un'attività tutt'ora consentita dal DPCM 22.3.2020, osservo che l'art 3, comma 6 bis del DL 6 del 26.2.2020, convertito nella Legge 13/2020, (comma aggiunto dall'art 91, comma 1, del DL 18 del 17.3.2020) prevede espressamente che "*il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche*

relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

Ciò significa che il doveroso rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID 19 e per gestire l'emergenza in atto, potrà essere invocato dall'appaltatore (o dal professionista sotto la cui alta sorveglianza si svolgono i lavori) per escludere la responsabilità per il ritardo o per le interruzioni che le lavorazioni in corso dovessero subire.

A questo riguardo, rilevo che il 14.3.2020 è stato adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un primo protocollo, di portata generale, di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro relativo a tutti i settori produttivi e che il 19.3.2020 lo stesso Ministero ha adottato uno specifico protocollo sempre per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei “cantieri edili”.

Quest'ultimo protocollo ha individuato, a titolo puramente esemplificativo e quindi non esaustivo, cinque situazioni tipo che potrebbero verificarsi nei cantieri in corso ed alle quali si applicherebbe l'esenzione da responsabilità invocata dall'art 3, comma 6 bis DL 6/2020, in caso di sospensione dei lavori.

Si tratta delle seguenti ipotesi:

- 1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da

- consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;
 - 4) laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
 - 5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni.

Anche a seguito dell'adozione delle restrizioni di cui al DPCM 22.3.2020, queste indicazioni del Protocollo continuano a valere per quelle attività tutt'ora consentite nei cantieri.

Nel caso si verifichi la necessità di sospensione dell'attività in corso, sia perché rientrante fra quelle sospese ex lege sia perché la sospensione si rende necessaria al fine ottemperare alle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID 19 e per gestire l'emergenza, il DL ed il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori dovranno attestarla ed informarne tempestivamente (suggerirei per iscritto) la committenza.

Un secondo problema emerso dai recenti provvedimenti adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, è relativo alla sospensione degli atti amministrativi in scadenza, come disposta dall'art 103 del DL 18 del 17.3.2020.

L'art 103, rubricato "*sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*", dispone al comma 1, che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi **su istanza di parte o d'ufficio**, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Come chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n 15350 del 18.3.2020 questa sospensione di tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, è finalizzata ad evitare che le pubbliche amministrazioni, nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, possano incorrere in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo

Il secondo comma dell'articolo in commento precisa che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, *"conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"*.

La locuzione "atti abilitativi comunque denominati" è volutamente generica così da ricomprendere, a mio parere, anche quegli gli atti /comunicazioni che potrebbero non essere "formalmente" ricompresi fra i "certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni" indicati dal comma subito prima.

Questa interpretazione trova conferma nella Circolare ministeriale da ultimo citata.

avv. Iacopo Sforzellini